

Lprov_Trento_18_3_91_6

LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 18-03-1991 PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE N. 13 del 26 marzo 1991

ATTENZIONE: TUTTI GLI ARTICOLI IN CORSIVO SONO STATI ABROGATI DALLA LEGGE PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998 N. 10

TITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Finalità

1. Le norme contenute nella presente legge mirano alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

ARTICOLO 2

Tipologia delle forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alla presente legge l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;*
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.*

ARTICOLO 3

Misurazione e controllo

1. Con il regolamento di esecuzione della presente legge, che verrà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere della commissione legislativa competente, sono stabiliti:

- a) i criteri per la misurazione del rumore e le caratteristiche della strumentazione da impiegare;*
 - b) le modalità di controllo e di verifica dei requisiti acustici di macchine, impianti ed edifici in genere.*
- 2. Il regolamento di esecuzione, per le finalità di cui al comma 1, deve assumere come riferimento:*
- a) il << rumore ambientale >>, ovvero il livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizioni di attività delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare, quali presumibili fonti di inquinamento o di disturbo;*
 - b) il << rumore residuo >>, ovvero il livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizioni di inattività delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare, quali presumibili fonti di inquinamento o di disturbo;*
 - c) il << livello massimo ammissibile >>, ovvero il livello sonoro che in funzione delle caratteristiche dei luoghi e del periodo del giorno, non può essere superato in una determinata area;*
 - d) il << livello differenziale massimo ammissibile >>, ovvero il valore massimo che può assumere la differenza fra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo, in funzione delle caratteristiche dei luoghi e del periodo del giorno.*

TITOLO II Inquinamento acustico esterno

ARTICOLO 4

Ambiti di tutela

1. La tutela delle forme di inquinamento acustico esterno di cui ai successivi articoli 9 e 13 non si esercita nelle zone di territorio destinate, ai sensi della vigente normativa urbanistica, ad area agricola, a bosco e a pascolo, per le attività a carattere agricolo - forestale non industriale.

2. Nelle aree di territorio destinate a parco e riserva naturale e nelle zone individuate a biotopo ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, come modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è vietata ogni attività rumorosa che possa alterare le condizioni ambientali e la quiete delle aree stesse, fatta eccezione per le attività di carattere agricolo - forestale di cui al comma

1.

3. La rilevazione delle immissioni sonore è effettuata presso gli insediamenti disturbati, se esistenti, o al confine delle aree tutelate, anche attualmente prive di insediamenti.

4. Per quanto non previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica, i comuni provvedono a suddividere il territorio di propria competenza in aree secondo la classificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 di cui all'articolo 5. Nella definizione delle aree di nuova istituzione deve essere escluso ogni contatto diretto tra zone appartenenti ad aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB.

5. Nelle zone già urbanizzate, ove nell'individuazione delle aree ai sensi dei commi precedenti, non sia possibile rispettare il limite previsto dal comma 4 a causa di legittime destinazioni d'uso, si procede all'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 6.

6. Le misure di contenimento dell'inquinamento acustico previste dalla presente legge sono determinate, in relazione alle opere di competenza delle amministrazioni statali ed a quelle di interesse statale, nell'ambito delle intese tra la Provincia e lo Stato previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

Limiti di accettabilità dell'inquinamento acustico esterno

1. Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte le sorgenti rumorose esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti di cui all'allegato A.

ARTICOLO 6

Piani di risanamento

1. Al fine di consentire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5, i comuni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, all'adozione di piani di risanamento i quali devono prevedere:

- a) l'individuazione delle zone da risanare, la descrizione delle sorgenti sonore e la definizione dei rumori presenti;*
- b) le modalità per l'intervento di risanamento;*
- c) la stima degli oneri finanziari ed i modi per farvi fronte.*

2. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale, sentiti i servizi di prevenzione e protezione ambiente.

3. Le prescrizioni del piano di risanamento hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività generatrici di inquinamento acustico da esso considerate.

ARTICOLO 7

Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

ARTICOLO 8

Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 28, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. A tale scopo, nello studio di impatto ambientale dovranno essere descritti i probabili effetti del progetto proposto sull'ambiente anche in relazione all'inquinamento prodotto da emissione sonora.

ARTICOLO 9

Rumore prodotto dal traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo dei veicoli a motore, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi. A questo scopo dovranno essere presi tutti i provvedimenti e le precauzioni possibili, secondo le indicazioni ed i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione.

2. Nella costruzione di nuove strade e nella ripavimentazione di quelle esistenti dovranno essere utilizzati materiali fonoassorbenti, con le caratteristiche e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Il regolamento stabilirà inoltre i criteri per l'adozione di barriere acustiche lungo il percorso delle autostrade e delle strade di grande traffico.

3. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico stradale, a livello della facciata degli edifici, non deve superare i limiti di cui all'allegato A.

4. Il sindaco del comune interessato è tenuto a prendere misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al comma 3. In deroga a quanto previsto dallo stesso comma il sindaco, previa intesa con l'assessore provinciale competente, può ammettere il superamento dei limiti suindicati per strade già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il rispetto dei limiti costituisca grave ostacolo alla viabilità.

5. Per i fini di cui al comma 3, gli accertamenti diretti a verificare il livello delle emissioni sonore prodotte dal traffico sono disposti dal servizio protezione ambiente, su richiesta del sindaco del comune interessato.

ARTICOLO 10

Riferimenti Normativi

TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 16 del 1993 Articolo 45

Rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani operanti nella provincia di Trento dovranno utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa comunitaria nei modi e nei tempi che saranno stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Il parco macchine esistente utilizzato per il servizio pubblico urbano, dovrà essere adeguato, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso entro i limiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 11

Rumore prodotto dal traffico ferroviario

1. Le metodologie da seguire per il rilievo e la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico ferroviario, nonché le misure atte a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti alle linee ferroviarie saranno indicate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

ARTICOLO 12

Rumore prodotto dal traffico aereo

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le metodologie da seguire per il rilievo e la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo, nonché le misure atte a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ad aeroporti ed eliporti.

ARTICOLO 13

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati ai sensi della presente legge.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà gli orari entro i quali potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nell'attività svolta all'aperto e definirà i livelli di potenza acustica ammessi, in conformità alle direttive della CEE un materia, nell'uso delle attrezzature e delle macchine rumorose non munite di efficaci dispositivi insonorizzanti.

3. Il sindaco del comune interessato può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito ai sensi della presente legge, prescriventi comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

ARTICOLO 14

Rumore prodotto all'esterno da attività svolte in ambienti chiusi

1. Le caratteristiche di macchine, attrezzature e impianti, nonché quelle degli edifici nei quali si svolge l'attività rumorosa, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque da contenerlo entro i limiti stabiliti ai sensi della presente legge.

2. È vietato:

a) l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricreative o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, al di fuori degli orari, dei livelli sonori e delle aree fissate nel regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le condizioni per l'esercizio di attività industriali a ciclo continuo;

b) l'esercizio di ogni attività produttiva, commerciale o ricreativa rumorosa che possa turbare la tranquillità delle zone residenziali, all'interno degli edifici destinati prevalentemente ad abitazione e al di fuori degli orari consentiti. Il regolamento di esecuzione prevede le misure idonee ad eliminare o comunque a ridurre al minimo le amissioni sonore.

Titolo III Inquinamento acustico interno

ARTICOLO 15

Inquinamento acustico interno in ambienti civili ad uso privato

1. Il regolamento di esecuzione fissa i limiti di accettabilità per la rumorosità da servizi ed impianti fissi di edifici adibiti ad uso comune, quali impianti di riscaldamento, condizionamento, scarichi idraulici ed altri impianti tecnologici e definisce le ipotesi in cui il sindaco, sentito il servizio di prevenzione, può concedere deroghe ai limiti stessi.

2. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre i casi in cui devono essere fissati requisiti generali e particolari per gli edifici destinati ad abitazione, uffici, alberghi e in genere per gli edifici destinati ad attività a carattere privati, al fine di contenere sia le immissioni provenienti dall'esterno sia l'emissione di rumore nei locali contigui.

3. Per i locali destinati ad attività caratterizzate dal diffuso impiego di macchine e servizi rumorosi, i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico fissati dal regolamento di esecuzione dovranno prevedere in modo specifico il contenimento dei tempi di riverberazione.

ARTICOLO 16

Ambienti ad uso pubblico e collettivo

1. Il regolamento di esecuzione prevede i requisiti cui devono rispondere i locali destinati alla ricreazione e allo spettacolo, le scuole e gli istituti di istruzione, gli ospedali e le case di cura e in genere gli edifici ad uso pubblico o collettivo, al fine di contenere le immissioni sonore provenienti dall'esterno e le emissioni di rumore verso l'esterno.

ARTICOLO 17

Ambiente di lavoro industriali e artigianali

1. Il valore massimo del livello sonoro per i posti di lavoro, riferiti ad otto ore lavorative giornaliere, è stabilito dal regolamento di esecuzione in conformità ai limiti fissati dalla normativa statale e comunitaria in vigore adottando quello più restrittivo tra i due. Tuttavia il servizio di prevenzione può consentire la deroga ai suddetti limiti qualora le caratteristiche del posto di lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione del lavoratore da una giornata lavorativa all'altra, fermo restando il rispetto della media settimanale di esposizione.

2. Il regolamento di esecuzione stabilisce i termini e le modalità secondo cui le aziende esistenti devono adeguarsi ai limiti di cui al comma 1, adottando la migliore tecnologia disponibile. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre i requisiti tecnici e acustici dei locali e prescrive le modalità di verifica delle prestazioni acustiche di edifici, materiali, macchine e impianti, le modalità degli accertamenti e dei controlli nonché le caratteristiche dei mezzi di tutela dell'udito dei lavoratori.

3. Sull'applicazione da parte delle singole aziende delle misure di cui alla presente legge e al regolamento di esecuzione è obbligatorio il parere delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, che viene reso secondo modalità stabilite dal regolamento stesso.

4. Le norme contenute nel presente titolo, integrate da quelle del regolamento di esecuzione, si sostituiscono all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, solo per quanto concerne la prevenzione dei danni da rumore.

Riferimenti Normativi

MODIFICA TESTUALE: Legge Statale Numero 303 del 1956 Articolo 24

TITOLO IV Prevenzione dell'inquinamento acustico

ARTICOLO 18

Misure per la prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.

2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici di cui agli articoli 15 e 16. La relazione, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione, illustra gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia.

3. Il sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, verifica, nei modi previsti dal regolamento di esecuzione, la conformità delle opere alle disposizioni di legge e alla relazione depositata con la domanda di concessione edilizia.

ARTICOLO 19

Progettazione degli ambienti di lavoro ad uso industriale o artigianale

1. Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia per ambienti di lavoro ad uso industriale o artigianale, il richiedente deve presentare al sindaco un progetto e una relazione redatta da un esperto sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti di cui all'articolo 17, ove siano illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati e di variazione nelle attività lavorative in essi esercitate.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti relativi ad aziende dotate di macchine, attrezzature ed impianti che emettono durante la normale lavorazione un livello sonoro equivalente o superiore a 80 dB (A), il sindaco trasmette gli atti al servizio prevenzione, il quale si esprime entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione degli atti medesimi. Detto servizio può richiedere ogni informazione e documentazione che, a completamento della relazione e del progetto presentato, sia ritenuto utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

3. Il sindaco notifica al richiedente l'autorizzazione o il diniego alla realizzazione del progetto, in conformità al parere espresso dal servizio di prevenzione, ai sensi del comma 2.

4. Avverso l'atto di diniego della concessione edilizia per motivi inerenti l'isolamento acustico è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

5. Il parere del servizio di prevenzione di cui al comma 2 viene sostituito e compreso ai sensi dell'articolo 0, commi 1 e 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

Riferimenti Normativi

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 28 del 1988 Articolo 10

ARTICOLO 20

Attività preesistenti

1. Il regolamento di esecuzione stabilisce, per gli insediamenti produttivi o civili, le macchine o gli impianti in genere già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, tempi e modi di adeguamento ai limiti prescritti, in relazione alla peculiarità delle avarie attività produttive.

TITOLO V Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 21

Rilevamento dell'inquinamento acustico

1. Il rilevamento dell'inquinamento acustico viene curato dai servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze e, per quanto non previsto dalla presente legge, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nel caso di rilievi ove ne siano richieste apparecchiature non in dotazione dei servizi stessi,

il predetto rilevamento può essere affidato a istituti specializzati, previa convenzione tra la Provincia e gli istituti medesimi.

2. Il rilevamento viene svolto dai servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione e può essere disposto inoltre si segnalazione dei sindaci o delle autorità sanitarie.

3. La Giunta provinciale, su proposta dei servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, provvede all'elaborazione dei programmi per l'accertamento dei livelli di rumorosità in ambiente aperto e nei locali di lavoro.

Per l'accertamento della rumorosità prodotta dal traffico veicolare dovrà essere costituita una rete di monitoraggio abitativa e del volume di traffico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 22

Sanzioni amministrative

1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico veicolare, di cui al precedente articolo 9, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 a lire 300.000;

b) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico aereo, di cui al precedente articolo 12, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attività rumorose, eseguite all'aperto, di cui al precedente articolo 13, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000;

d) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attività rumorose, svolte in ambienti chiusi, di cui al precedente articolo 14, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000;

e) chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso privato, di cui al precedente articolo 15, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000;

f) chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso pubblico o collettivo, di cui al precedente articolo 16, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000;

g) chiunque violi le disposizioni riguardanti gli accorgimenti atti a ridurre la rumorosità in ambienti ad uso industriale o artigianale, di cui al precedente articolo 17, è sottoposta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

h) chiunque realizzi, ristrutturati o utilizzi edifici e locali senza aver preventivamente ottenuto l'approvazione sui progetti, ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 4.000.000;

i) chiunque nella realizzazione di un fabbricato non ottemperi ai requisiti e alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento acustico previsti nel progetto e nella concessione edilizia, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 4.000.000;

l) chiunque, nelle ipotesi di cui al precedente articolo 20, ometta di uniformare edifici, macchinari o impianti ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento di esecuzione entro i termini e secondo le modalità stabilite è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, emanato su conforme delibera della Giunta, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

ARTICOLO 23

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal personale incaricato dai comuni e dal personale appartenente al servizio di prevenzione e al servizio protezione ambiente.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della medesima legge spetta al sindaco del comune territorialmente interessato.

3. Ove dai controlli che i livelli di emissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative e a quelle amministrative, il sindaco indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, sentiti i servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate prescrizioni.

4. In caso di inosservanza della diffida, il sindaco, su parere conforme dei servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, può ordinare la sospensione dell'attività o il fermo degli impianti o mezzi che generano emissioni.

Nei casi di somma urgenza nei quali ogni indugio può costituire pericolo per la salute pubblica o l'ambiente, il sindaco provvede direttamente.

Riferimenti Normativi

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 689 del 1981

ARTICOLO 24

Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente << Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento >> e successive modifiche ed integrazioni

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, alla scheda n. 28 - Servizio protezione ambiente -, come sostituito dall'articolo 23 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

<< 1 bis. Il servizio provvede inoltre agli adempimenti previsti dalla normativa provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale e l'inquinamento acustico. >>

Riferimenti Normativi

MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 12 del 1983

ARTICOLO 25

Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico nell'ambito del servizio protezione ambiente

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire, nell'ambito de servizio di protezione ambiente, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio inquinamento acustico.

Riferimenti Normativi

MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 12 del 1983 Articolo 8

ARTICOLO 26

Interventi a favore dei comuni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di loro competenza previste dai piani di risanamento di cui all'articolo 6. Alle predette iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente << Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale >>, come modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44 e dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono incluse nei piani previsti dalla legge provinciale ivi indicata ed ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in materia di finanza locale, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge e previo parere del servizio protezione ambiente.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

Riferimenti Normativi

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 2 del 1988

ARTICOLO 27

Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente << Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia >>

1. All'articolo 3 bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, aggiunto con l'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente numero:

<< 4) la coibentazione termica e acustica di edifici situati in aree ove, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale, concernente provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico, sia ammesso il superamento dei valori limite. >> 2. All'articolo 3 bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 aggiunto con l'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

<< Per gli interventi di cui al comma 1, numero 4), la misura dei contributi in conto capitale può essere elevata fino al 70 per cento per i privati e al 95 per cento per gli enti pubblici, in relazione al livello di isolamento acustico ottenibile, secondo modalità da stabilire con la deliberazione di cui all'articolo 3. >>

Riferimenti Normativi

MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 14 del 1980 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 40 del 1983 Articolo 1

ARTICOLO 28

Modifiche all'articolo 8 ter del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 ter del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1987, n. 1-41/ Legisl.), aggiunto dall'articolo 23 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, è sostituito dal seguente: << Tuttavia in tal caso si applicano i termini stabiliti dalla legislazione statale. >>

Riferimenti Normativi

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 26 del 1988 Articolo 23

ARTICOLO 29

Modifiche all'articolo 92 del testo univo delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 92 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente (approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n° 1- 41/ Legisl.), come aggiunto dall'articolo 71 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituita dalla seguente legge:

<< d) alle norme tecniche di cui agli articoli 80 e 81 ed alle disposizioni di cui agli articoli 87, 89, comma 1, e di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 in quanto richiamato dall'articolo 93, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000. >>

Riferimenti Normativi ATTIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Statale Numero 915 del 1982 Articolo 11

ARTICOLO 30

Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, concernente << Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti >>, è sostituito dal seguente:

<< 4. Sono inoltre estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli articoli 7 e 8 del citato testo unico in relazione agli impianti industriali o di pubblica utilità per i quali sono presentate le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 8 ter del predetto testo unico. >>

Riferimenti Normativi ATTIVI MODIFICA TESTUALE:

Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 3 del 1990 Articolo 20

ARTICOLO 31

Riferimento delle spese

1. Tra le spese di funzionamento previste per l'attuazione delle norme per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al testo unico delle leggi provinciali, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987,

- n. 1 - 41/ Legisl. - da ultimo modificato con la legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3 -, sono incluse quelle per la tutela dall'inquinamento acustico, con specifico riferimento alle attività di cui all'articolo 21 della presente legge.
2. Per l'acquisto, la messa in opera e la manutenzione straordinaria delle apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento acustico, con specifico riferimento a quelle per la rete di monitoraggio di cui all'articolo 21, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 112, primo comma, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2 e di cui all'articolo 40 del testo unico richiamato nel comma 1.

ARTICOLO 32

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 25, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce << Miglioramenti economici al personale della Provincia >>, indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991- 1993 >>.
2. AL maggiore onere, valutato nell'importo di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 25, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale << Amministrazione generale >>, programma << Amministrazione generale >>, area di attività << Personale in attività di servizio ed in quiescenza >> del bilancio 1991- 1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

ARTICOLO 33

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, sono apportate le seguenti variazioni:

(in milioni di lire)

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, sono apportate le seguenti variazioni:

(in milioni di lire) in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24) - art. 122 Nuova legge - Miglioramenti economici al personale della Provincia cod. mecc. 1119021232 Competenza 1991 - 10 cassa 1991 - 10 1992 - 12 1993 - 12 OMISSIS 2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991- 1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, le somme di cui allo stesso articolo 27 sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi in programma >> nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 27 ed in aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore funzionale << Ambiente >>, programma << Tutela e recupero ambientale >>, area di attività << Protezione dell'ambiente >>.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 marzo 1991

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, sono apportate le seguenti variazioni:

(in milioni di lire) OMISSIS in aumento:

Cap. 55389 - Spese per il personale assegnato ai servizi preposti alla vigilanza dell'ambiente e del territorio cod. mecc. 1112120129 Competenza 1991 + 10 cassa + 10 1992 + 12 1993 + 12 2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991- 1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, le somme di cui allo stesso articolo 27 sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi in programma >> nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 27 ed in aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore funzionale << Ambiente >>, programma << Tutela e recupero ambientale >>, area di attività << Protezione dell'ambiente >>.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 marzo 1991

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991- 1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, le somme di cui allo stesso articolo 27 sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi in programma >> nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 27 ed in aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore funzionale << Ambiente >>, programma << Tutela e recupero ambientale >>, area di attività << Protezione dell'ambiente >>.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 marzo 1991

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A (articoli 5 e 9) Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq. A) relativi alle classi di destinazione di uso del territorio ed ai periodi di riferimento

Limiti massimi(Leq. in dB - A)

Per ogni area sono indicati i limiti massimi del livello sonoro rispettivamente per le ore diurne (7

- 22) e per le ore notturne (22

- 7)

- Aree produttive 70 dB (A) 60 dB (A)

- Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata da vie principali di traffico 65 dB (A) 55 dB (A)

- Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici 60 dB (A) 50 dB (A)

- Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo 50 dB (A) 30 dB (A)

- Aree residenziali protette 40 dB (A) 30 dB (A)